

## Partite IVA: la presunzione che verrà (ma solo dal 2015)

di Gabriele Bubola

Dicembre “operoso” al Ministero del lavoro.

Dopo la circolare n. 29/2012 in tema di contratti a progetto (vedila in *Boll. ADAPT*, n. 45/2012), il Ministero si occupa anche delle partite IVA. Infatti, da un lato, interviene direttamente, in ossequio a quanto previsto dall’art. 69-*bis*, comma 3, del d.lgs. n. 276/2003, emanando il proprio Decreto volto alla ricognizione delle attività professionali per le quali non opera la presunzione relativa di collaborazione coordinata e continuativa e, dall’altro lato, fornisce, con la circolare n. 32/2012, una propria interpretazione circa la nuova normativa in materia di partite IVA, per come introdotta dalla Riforma Fornero e subito dopo ritoccata dall’art. 46-*bis*, comma 1, lett. *c* del decreto legge n. 83/2012, poi convertito dalla legge n. 134/2012.

Di seguito alcuni dei chiarimenti che paiono di maggior rilievo, tutti relativi all’ambito di operatività della presunzione introdotta dall’art. 69-*bis*, d.lgs. n. 276/2003.

### **I tre criteri presuntivi di cui all’art. 69-*bis*, comma 1, d.lgs. n. 276/2003**

Premesso che in chiusura della circolare n. 32/2012 il Dicastero evidenzia come, logicamente, l’introduzione della presunzione relativa di collaborazione a progetto introdotta dalla Riforma Fornero per le partite IVA (che comporterà, quasi sempre, la successiva conversione in rapporto di lavoro subordinato per mancanza del progetto) non impedisce comunque di operare una riconduzione diretta del rapporto nell’alveo di quello subordinato, di particolare interesse appaiono le precisazioni in tema di sussistenza dei requisiti per l’applicazione della presunzione relativa, già oggetto delle modifiche di cui al c.d. Decreto Crescita e Sviluppo (con il quale si è aumentato da 1 a 2 anni il periodo all’interno del quale verificare i requisiti della durata del rapporto e della sostanziale monocommittenza).

Sulla durata del rapporto, nella circolare si precisa che l’ambito temporale di riferimento, essendo scomparso il precedente riferimento all’anno solare, sia da identificarsi nell’anno civile, ossia dal 1 gennaio al 31 dicembre, ritenendo per tale via integrato il presupposto di legge nel caso di svolgimento della collaborazione in misura superiore a 8 mesi o (e questa è l’interpretazione ministeriale) 241 giorni, anche non consecutivi. Ne consegue che, a parere del Ministero e sebbene la norma sia operativa sin dal 18 luglio 2012, di fatto la condizione potrà verificarsi solo a partire dal primo gennaio 2013, così che occorrerà attendere il completamento del 2014 per poter verificare – e quindi utilizzare – tale criterio. Essendo a quanto pare consapevole che il criterio è alquanto sfuggente, anche in considerazione del fatto che il contratto di lavoro autonomo potrebbe ben essere stipulato in forma orale, il Ministero chiarisce poi come la verifica di tale criterio possa essere effettuata tanto su base documentale (ossia verificando gli eventuali documenti contrattuali presenti, le specifiche contenute all’interno delle fatture o altri documenti che comunque attestino la continuità del rapporto), quanto su base testimoniale.

In relazione all’elemento reddituale, il Ministero, premesso che il riferimento deve essere effettuato al corrispettivo fatturato (e non anche a quello effettivamente incassato) per effetto dell’attività professionale svolta (escludendo dunque quanto percepito a diverso titolo – ad esempio, per effetto di un rapporto di lavoro subordinato o accessorio –), ritiene che il concetto di medesimo centro di

imputazione di interessi coincida con quello utilizzato al fine dell'applicazione delle discipline lavoristiche in genere (*in primis* l'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori), per tale via aderendo a quanto ipotizzato in alcuni dei primi commenti alla Riforma Fornero. Particolarmente degna di attenzione ai fini applicativi appare poi l'interpretazione del Ministero circa l'ambito temporale da tenere in considerazione ove si voglia mettere in dubbio la natura autonoma del rapporto, posto che esso dovrebbe cambiare a seconda dell'altro presupposto che, oltre a quello reddituale, si intenda far valere. Infatti, secondo il Dicastero, nel caso in cui si ritenga di utilizzare il criterio della "postazione fissa di lavoro", varrebbe una interpretazione letterale della norma, e dunque il riferimento dovrebbe essere effettuato all'anno solare, permettendo una valutazione dell'elemento reddituale non necessariamente coincidente con l'anno civile. Diversamente, nel caso in cui si intendesse richiedere l'applicazione della presunzione utilizzando quale ulteriore criterio, dei due necessari, quello della durata del rapporto, il Ministero del Lavoro ritiene che i due presupposti non possano che avere un unico ambito temporale di riferimento, costituito dall'anno civile, così che il criterio della durata attrarrebbe quello reddituale. L'interpretazione è certamente interessante ed indubbiamente ha una logica di fondo, sebbene questa lettura paia cozzare con la lettera della legge (la quale espressamente prevede, per il fatturato ed diversamente dalla durata, il riferimento all'anno solare), andando a determinare, altresì, una valutazione mobile del presupposto, che certamente non va nella direzione della certezza del diritto.

Quanto, infine, alla "postazione fissa di lavoro", il Ministero ne fornisce una interpretazione che appare eccessivamente estensiva. Infatti, ad avviso del Dicastero, tale criterio risulta integrato dalla mera possibilità di usufruire di una postazione ubicata in locali nella disponibilità del committente, senza necessità che tale postazione sia ad uso esclusivo del collaboratore. Tale interpretazione, però, non pare cogliere il fatto che l'impresa possa ragionevolmente essere titolare di genuini rapporti di lavoro autonomo, pur avendo nei propri locali una o più postazioni fisse (ossia non mobili) a disposizione dei fornitori e che dunque sarebbe risultato verosimilmente più appropriato interpretare il riferimento di legge nel senso di postazione "normalmente dedicata" all'utilizzo sostanzialmente esclusivo di quel determinato lavoratore.

### **L'eccezione all'operatività della presunzione ai sensi dell'art. 69-bis, comma 2, d.lgs. n. 276/2003**

Interessante appare la presa di posizione del Dicastero circa il possesso di competenze di grado elevato o di capacità tecnico pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze. Infatti, la circolare, in attesa della definizione del sistema di certificazione di competenze introdotto dalla Riforma Fornero, ritiene sussistente il criterio nel caso in cui il lavoratore sia in possesso, tra l'altro, di un titolo rilasciato al termine del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione o al conseguimento di qualifiche o diplomi al termine di una qualsiasi tipologia di apprendistato, mentre prevede che occorran ben 10 anni per poter far valere la qualifica o la specializzazione rilasciate dal datore di lavoro in forza di apposita disciplina di cui al ccnl o conseguenti allo svolgimento dell'attività in forma autonoma. Il tutto a condizione, ovviamente, che tali certificati, diplomi o titoli siano attinenti con l'attività svolta dal lavoratore ed oggetto di indagine. Sul punto, appare opportuno ricordare come tale precisazione impatti anche sull'attività ispettiva relativa alle associazioni in partecipazione, posto che, per effetto della Riforma Fornero, la mancata sussistenza di tali competenze o capacità tecnico pratiche vale a configurare una presunzione relativa di subordinazione del contratto di associazione in partecipazione.

Nessuna problematica particolare desta l'aspetto reddituale al fine di superare (congiuntamente al predetto ulteriore criterio) l'applicazione della presunzione, posto che la circolare si limita a definire il *quantum* di tale soglia con riferimento all'anno 2012 ed a confermare che l'elemento di valutazione è esclusivamente costituito da quello derivante dall'attività di lavoro autonomo. Sul punto, val la pena di precisare come tale criterio poggi sul reddito e non sul solo fatturato del lavoratore autonomo. Conseguentemente, il superamento o meno del limite minimo appare operazione complessa e difficilmente verificabile da parte del committente, soprattutto nelle ipotesi

di erogazioni vicino alla soglia di legge, posto che tale elemento emergerà solamente a posteriori ed a seguito dell'apposita valutazione degli elementi, positivi (fatturato) e negativi (costi) di reddito del collaboratore, tenuto conto, tra l'altro, dell'opzione fiscale operata da parte di quest'ultimo.

### **L'eccezione all'operatività della presunzione ai sensi dell'art. 69-bis, comma 3, d.lgs. n. 276/2003**

Quanto alla presunzione di cui all'art. 69 bis, comma 3, d.lgs. n. 276/2003, riguardante le attività professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad ordini professionali, albi, registri, elenchi professionali, non si può non rilevare, anzitutto, la peculiarità del coordinamento tra i due atti amministrativi. Infatti, il Decreto reca la data del 20 dicembre 2012 e la circolare quella del 27 dicembre 2012. D'altra parte, però, nella suddetta circolare si dà dapprima per come emanato il Decreto (ivi si afferma, infatti, che tramite Decreto "si è provveduto ad una ricognizione"), ma poi all'interno della medesima circolare si fornisce una interpretazione circa il possesso di specifici requisiti e condizioni per l'applicazione o meno della presunzione che in realtà sono già stati statuiti proprio dall'emanato Decreto che, in tale parte della circolare, viene definito "di prossima emanazione".

Nel merito, può osservarsi, in particolare, come il Decreto riporti un elenco (al quale si rimanda) "meramente esemplificativo", precisi che la semplice iscrizione al registro delle imprese, essendo meramente finalizzata alla pubblicità dichiarativa, non sia idonea ad escludere la presunzione introdotta dall'art. 69 bis d.lgs. n. 276/2003, anche in considerazione del fatto che tale iscrizione non è preceduta da alcun controllo circa i requisiti e le condizioni di accesso, e stabilisca un monitoraggio su tali tipologie di contratti attraverso l'introduzione di un onere a carico delle commissioni di certificazione di rendicontazione semestrale circa i contratti di incarico professionale certificati. Tale sistema di monitoraggio, dunque, confida nell'operato e nella diligenza delle commissioni di certificazione (per le quali, stante il numero – almeno finora – relativamente esiguo di istanze relative alle collaborazioni professionali, la relazione periodica non dovrebbe risultare un adempimento particolarmente oneroso) e può essere valutato favorevolmente posto che, per tale via, si potrà avere maggiore cognizione circa l'effettivo impatto della Riforma sul mercato del lavoro. Anzi, a ben vedere l'onere, al momento parziale (o meglio, "di nicchia", concernendo nemmeno tutte le collaborazioni a partita IVA, ma soltanto quelle professionali) rispetto alle importanti e discusse modifiche operate con la legge n. 92/2012, potrebbe essere esteso anche alle ulteriori tipologie contrattuali di più recente regolazione.

Nel complesso, dunque, ed in chiusura, si può osservare come decreto e circolare, nel loro insieme, tendano ad interpretare la norma nel senso di attenuare il suo possibile impatto, vale a dire operando nel senso di disinnescare, da un lato, e dall'altro lato di dilazionare, l'operatività del meccanismo presuntivo introdotto con l'art. 69-bis. Quanto al primo aspetto, ci si riferisce, in particolare, alla previsione contenuta nella circolare con cui si esclude l'operatività della presunzione per i lavoratori autonomi iscritti all'Albo degli artigiani, escludendo però questa possibilità a chi è semplicemente iscritto al Registro delle imprese: la differenza tra le due situazioni concrete, almeno sotto il profilo della valutazione pubblica degli "specifici requisiti e condizioni" posseduti dal lavoratore autonomo, appare più formale che sostanziale. Quanto al secondo aspetto, come sopra ricordato, il Ministero interpreta la norma nel senso di riconoscere una dilazione al 2015 dell'operatività della presunzione con riferimento al primo criterio presuntivo (quello degli otto mesi nel biennio), dilazione che però finisce per coinvolgere anche l'operatività del secondo criterio (quello della sostanziale monocommittenza), quando questo sia invocato unitamente al primo. Sembra, insomma, che, almeno per gran parte delle situazioni concrete, ci sia ancora tempo prima di dover (o poter) "presumere"!

**Gabriele Bubola**  
Assegnista di ricerca  
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia